

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



REV:	DESCRIZIONE DELLE REVISIONI
08	Revisione per adeguamento al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
07	Revisione generale della struttura del documento nonché per adeguamento alla normativa vigente, compreso il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 nonché il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
06	Revisione per adeguamento alla normativa vigente, compreso il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la legge n. 120/2020
05	Revisione delle disposizioni relative a subappalto e trattamento dati personali
04	Adeguamento delle disposizioni relative alla fatturazione e ai pagamenti
03	Revisione a seguito di successive modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (D.Lgs. n.56/2017), di adeguamento al D.L. n. 32/2019, convertito con la Legge n. 55/2019, nonché al D.L. n. 124/2019 convertito con la Legge n. 157/2019
02	Revisione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016
01	Revisionata per adeguamento alla normativa vigente
00	Prima emissione. Sostituisce il Capitolato del 22 maggio 2001

Documento ad USO PUBBLICO

- Le informazioni contenute nel presente documento appartengono alla Nucleco e al Gruppo SOGIN e possono essere liberamente divulgate nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



INDICE

1	DISPOSIZIONI GENERALI	6
	1.1. DEFINIZIONI	6
	1.2. DIFFORMITÀ FRA DOCUMENTI CONTRATTUALI	7
	1.3. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME APPLICABILI	7
	1.3.1. Generalità	7
	1.3.2. Norme Applicabili	7
	1.3.3. Misure per la salute e sicurezza sul lavoro/near miss	8
	1.3.4. Radioprotezione, Qualità e Ambiente	9
	1.4. DOMICILIO E COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE	10
	1.5. ASSICURAZIONI	11
	1.5.1. Coperture Assicurative dell'Appaltatore	11
	1.6. PRETESE DI TERZI	11
	1.7. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE	11
	1.7.1. Generalità	11
	1.7.2. Diritti di proprietà intellettuale e manleva, nonché produzione di materiale multimediale	11
	1.8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	12
	1.9. MODIFICHE CONTRATTUALI	13
	1.9.1. Modifiche e varianti apportate da NUCLECO	13
	1.10. SUBAPPALTI	14
	1.10.1. Protocollo di legalità SOGIN/Ministero Interni - UTG	14
	1.10.2. Tracciabilità dei flussi finanziari	14
	1.10.3. Subappalto	15
	1.11. OSSERVANZA DEL M.O.G.C.	16
	1.12. CONFLITTO D'INTERESSE	16
	1.13. VENDOR RATING	17
2	ESECUZIONE DELL'APPALTO	17
	2.1 RAPPRESENTANZA DI NUCLECO	17
	2.2 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	17
	2.3 PERSONALE DIPENDENTE DALL'APPALTATORE	18
	2.3.1 Generalità	18
	2.3.2 Disciplina delle aree di lavoro assegnate	19
	2.3.3 Trattamento economico del personale, verifica regolarità contributiva (DURC) e fiscale (DURF/F24)	19
	2.3.4 Tutela del personale	20
3	ESECUZIONE	20
	3.1. PROGRAMMA CRONOLOGICO O CRONOPROGRAMMA	20
	3.2. MODIFICHE AL PROGRAMMA CRONOLOGICO O CRONOPROGRAMMA	20
	3.3. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	21
	3.3.1. Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne	21
	3.4. PIANI ESECUTIVI PARTICOLAREGGIATI	21
	La conoscenza da parte di NUCLECO del piano esecutivo particolareggiato non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell'appaltatore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità.	21
	3.5. COMUNICAZIONI	21
	3.6. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO	22
	3.7. REGISTRO DELLE PRESTAZIONI	22
	3.8. PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI	22
	3.9. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI	23
	3.10. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE	24
	3.11. DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE O RALLENTARE l'esecuzione	24
	3.12. ESECUZIONE IN DANNO	24
	3.13. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI O DELLE SINGOLE PARTITE	24

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



	3.14. ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI NUCLECO	25
4	PREZZI CONTRATTUALI	25
	4.1 CONDIZIONI AMBIENTALI	25
	4.2 REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI	26
5	CONTABILITÀ ED ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	26
	5.1 ACCERTAMENTO DELLE PRESTAZIONI	26
	5.2 NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE	26
	5.2.1. Materiali	26
	5.2.2. Beni oggetto della fornitura	27
	5.3 CONTABILITA'	27
	5.3.1. Disposizioni contabili	27
	5.3.2. Procedura contabile	27
	5.4 PENALI	28
	5.5 DANNI PER FORZA MAGGIORE E SINISTRI	29
	5.5.1. Forza maggiore	29
	5.6 REGISTRO DI CONTABILITÀ	30
	5.7 SITUAZIONI PROVVISORIE DI AVANZAMENTO	30
	5.7.1. Pagamenti in acconto	31
	5.7.2. Anticipazioni	31
	5.7.3. Fatturazione e pagamenti	31
	5.7.4. Fatturazione e pagamento in caso di consorzi ordinari o RTI	32
	5.8 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO - RISERVE	32
	5.8.1. Forma e contenuto delle riserve	32
	5.9 GARANZIE	33
	5.9.1. Garanzia Definitiva	33
	5.9.2. Garanzia ai fini dell'Anticipazione	33
	5.10 SPESE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE IMPOSTE	34
	5.11 CONDIZIONI DI SPEDIZIONE, CONSEGNA E RICEZIONE	34
	5.11.1. Trasferimento della proprietà e del rischio – ritiro materiali a carico NUCLECO	34
	5.11.2. Trasferimento della proprietà e del rischio - consegna dei materiali a carico dell'Appaltatore	34
	5.11.3. Spedizione	35
	5.11.4. Deposito fiduciario	35
	5.11.5. Scarico in cantiere	36
	5.12 DOCUMENTAZIONE FINALE	36
	5.13 VERIFICA DI CONFORMITÀ/COLLAUDO DEI BENI	36
	5.14 ISPEZIONI TEST E VERIFICHE	37
6	GARANZIE SULLE FORNITURE	38
	6.1 GARANZIA E SUA DURATA	38
	6.2 GARANZIE SULLE PRESTAZIONI	38
	6.3 GARANZIE SUL MACCHINARIO	39
7	SCIoglimento DEL CONTRATTO	39
	7.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	39
	7.1.1. Risoluzione del Contratto	39
	7.1.2. Diffida ad adempiere	40
	7.1.3. Effetti della risoluzione	40
	7.2 RECESSO DAL CONTRATTO	41
	7.2.1. Recesso ordinario	41
	7.3 IPOTESI DI FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE DELL'APPALTATORE	42
	7.4 CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE	42
	7.5 CESSIONE DEL CREDITO	42
8	ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE	42
	8.1 ACCORDO BONARIO	42
	8.2 FORO COMPETENTE	42

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



**9 TRATTAMENTO DATI DELL'APPALTATORE
DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE**

**43
43**

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. DEFINIZIONI

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

- a) **Appaltatore** (o anche Esecutore o Fornitore): soggetto, di cui all'elencazione dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") aggiudicatario del Contratto di Appalto che, con la firma dello stesso, si impegna alla realizzazione della fornitura ivi prevista e disciplinata.
- b) **Committente:** NUCLECO S.p.A.
- c) **Contratto di Appalto** (o anche Contratto): l'insieme inscindibile dei documenti a carattere generale e/o speciale e i relativi allegati che disciplinano la fornitura affidata all'Appaltatore.
- d) **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** (anche DEC o Direttore Esecuzione): il soggetto, normalmente coincidente con il RUP, preposto al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto. NUCLECO S.p.A. può istituire, anteriormente all'avvio del servizio, in relazione alla complessità dell'appalto, un ufficio di direzione, costituito dal Direttore Esecuzione e da uno o più direttori operativi.
- e) **DUVRI:** documento unico di valutazione dei rischi da interferenze redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008.
- f) **Fornitura e posa in opera:** fornitura di beni o prodotti con relativo montaggio presso le sedi/cantieri NUCLECO.
- g) **Importo presunto d'appalto:** somma degli importi oggetto dell'appalto calcolati sulla base degli elementi emergenti dai documenti costituenti il Contratto.
- h) **Ordini di Servizio (OdS):** gli atti mediante i quali il RUP e/o il DEC, ove non coincidente con il RUP, impartiscono all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni.
- i) **Personale incaricato:** qualsiasi soggetto incaricato dal Committente delle operazioni di svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, nonché dello svolgimento, in qualsiasi momento, di controlli e verifiche in campo ovvero presso gli opifici del Fornitore, diretti ad accertare la conformità delle forniture alle prescrizioni contrattuali.
- j) **POS:** il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) e 28 del D.Lgs. 81/2008.
- k) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.
- l) **RUP:** Responsabile Unico del Progetto, il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono attribuiti, ai sensi dell'art. 15 del Codice, i compiti relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura.
- m) **RdP in Fase di Esecuzione:** Responsabile del Progetto in Fase di Esecuzione, qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono attribuiti, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice, i compiti relativi alla fase di esecuzione della procedura.
- n) **RSPP:** Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. n. 81/2008).

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



o) NUCLECO S.p.A. (anche NUCLECO).

1.2. DIFFORMITÀ FRA DOCUMENTI CONTRATTUALI

In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi si trovano elencati, quali allegati, all'interno del Contratto di Appalto, salva diversa previsione. Nel caso di difformità o incompatibilità tra il Contratto di Appalto e i relativi allegati, prevale il Contratto di Appalto.

1.3. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME APPLICABILI

1.3.1. Generalità

Salvo diversamente disposto nel Contratto, l'esecuzione dell'appalto è regolata dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dal Contratto, si applicano le disposizioni di cui al Codice, nonché, in quanto compatibili, al codice civile.

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, nonché gli eventuali subappaltatori e/o subfornitori, sono obbligati a rispettare, oltre a quanto previsto nel Contratto di Appalto e nei relativi allegati, tutte le disposizioni legislative nazionali ed internazionali applicabili e ad osservare tutti i regolamenti, gli atti e le prescrizioni applicabili al Contratto adottati dalle competenti Autorità di controllo e regolazione.

Le disposizioni contenute nel presente documento e nei documenti contrattuali si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

1.3.2. Norme Applicabili

L'elencazione che segue è da intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva. Al Contratto di Appalto troveranno infatti applicazione tutte le norme inderogabili, di rango primario o secondario, applicabili *ratione temporis* in considerazione dell'oggetto e delle caratteristiche dello stesso, ivi incluse le seguenti:

- i. D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, c.d. "Codice dei Contratti Pubblici";
- ii. D.P.R. 5.10.2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006, per la parte ancora vigente e fino all'entrata in vigore delle successive disposizioni attuative che ne opereranno progressivamente la sostituzione;
- iii. Decreti Ministeriali, regolamenti o altri provvedimenti adottati in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto applicabili;
- iv. Protocollo di legalità in materia di appalti (di seguito anche Protocollo di Legalità): protocollo di impegni sottoscritto fra SOGIN S.p.A. ed i Prefetti delle Province di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli, finalizzato a rafforzare il sistema delle cautele antimafia;
- v. D.Lgs. n. 81/2008: Normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili;
- vi. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: Normativa in materia ambientale;
- vii. D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.: "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117";

1.3.3. Misure per la salute e sicurezza sul lavoro/near miss

Le prestazioni oggetto dell'appalto, qualora prevedano l'impiego di personale dell'Appaltatore all'interno dei siti NUCLECO, dovranno essere eseguite dal medesimo Appaltatore, e/o dai subappaltatori/sub affidatari nel rispetto, *inter alia*, di tutte le norme e le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del Contratto in materia di tutela dei lavoratori.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare quanto previsto dal PSC di centrale predisposto dalla SOGIN o dal DUVRI predisposti da NUCLECO ed allegati al Contratto.

L'Appaltatore, prima di procedere all'esecuzione delle prestazioni, sulla base della propria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto a quanto previsto dal PSC o dal DUVRI, potrà proporre modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI che verranno verificate ed eventualmente approvate da NUCLECO.

L'Appaltatore si obbliga a porre in essere, a sua cura e spese, tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza del lavoro, fermo restando che i costi relativi ai rischi interferenti restano a carico NUCLECO.

L'Appaltatore si impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quali è eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici a cui potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono presentare a NUCLECO il proprio POS specifico, con adeguato anticipo rispetto all'inizio delle prestazioni, al fine di consentire al RSPP di verificarne l'idoneità e la coerenza con il PSC/DUVRI. Il POS specifico deve contenere gli elementi minimi individuati al punto 3.2 dell'Allegato XV del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente NUCLECO e successivamente a dare immediata comunicazione scritta, entro 3 (tre) giorni lavorativi, di ogni eventuale incidente, circostanza, evento, ivi compresi i "near miss" (quasi infortuni), che possano avere conseguenze sulla salute, la sicurezza e l'incolumità delle persone, in relazione all'esecuzione delle prestazioni, ivi incluse eventuali difformità rispetto ai requisiti richiesti da NUCLECO e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di sicurezza.

Inoltre, l'Appaltatore, in caso di infortunio a lavoratori propri e/o di eventuali subappaltatori e/o di eventuali ulteriori imprese da lui coinvolte nell'esecuzione delle prestazioni, deve allegare alla comunicazione di cui al periodo precedente copia di ogni denuncia di infortunio presentata alle Autorità competenti, intendendosi acquisito a cura dell'Appaltatore il consenso al trattamento e alla comunicazione a NUCLECO dei relativi dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. nonché del Regolamento (UE) 2016/679 s.m.i.

L'Appaltatore, inoltre, deve:

- a) adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che gravano sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, osservando e facendo osservare dai propri dipendenti o

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



da altro personale eventualmente coinvolto nell'esecuzione del Contratto, tutte le disposizioni interne di sicurezza stabilite da NUCLECO;

- b) adempiere al DUVRI, ovvero al PSC e al POS specifico e comunque a tutti i piani e/o alle disposizioni che gli verranno trasmessi e/o impartite da NUCLECO, dal Direttore Esecuzione, dal RSPP ai sensi delle norme vigenti, con particolare riguardo al Titolo I e Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- c) rispettare le regole e le procedure in vigore relative all'accesso al luogo di lavoro in conformità a quanto indicato al paragrafo 2.3;
- d) informare tempestivamente NUCLECO e, ove previsto, il RSPP, di ogni attività o situazione che possa costituire pericolo per le persone;
- e) in caso di infortuni o di "near miss" occorsi ai lavoratori dell'appaltatore e/o dei subappaltatori durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, questi, tramite i rispettivi datori di lavoro, ne devono dare immediatamente comunicazione a NUCLECO, con indicazione delle indagini attivate al fine di individuarne le cause. Inoltre, l'Appaltatore deve rendersi disponibile nei confronti di NUCLECO per ogni possibile approfondimento relativo all'evento occorso;
- f) trasmettere mensilmente a NUCLECO un rapporto sulle ore lavorate, gli eventuali infortuni occorsi o i "near miss";
- g) osservare e fare osservare dai lavoratori propri e/o di eventuali subappaltatori e/o di eventuali ulteriori imprese da lui coinvolte nell'esecuzione dell'appalto, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, le disposizioni particolari in vigore all'interno dei Siti e degli Impianti SOGIN di cui alla relativa documentazione, che l'Appaltatore dichiara di conoscere, per averne ricevuto preventiva informazione da parte di NUCLECO, assumendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente;
- h) effettuare il coordinamento di tutti i subappaltatori, mandanti, consorziate operanti e di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore;
- i) rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno, all'occorrenza, essere impartite di volta in volta da NUCLECO per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori propri e di quelli degli eventuali subappaltatori e/o di altre imprese coinvolte nell'esecuzione del Contratto, e del personale di NUCLECO.

Qualsiasi sospensione delle prestazioni conseguente a violazione di uno dei suddetti obblighi e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza, obbliga l'Appaltatore ad eliminare le conseguenze della violazione al fine di ripristinare immediatamente le condizioni regolari, senza che questo possa comportare ritardi sulle consegne contrattuali previste.

In caso di prestazioni svolte presso le sedi/stabilimenti dell'Appaltatore, lo stesso si impegna ad eseguire le medesime in osservanza di tutte le disposizioni di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge e di eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di sicurezza richiesta da NUCLECO.

1.3.4. Radioprotezione, Qualità e Ambiente

Le prestazioni oggetto dovranno essere eseguite, anche da parte di eventuali subappaltatori/sub affidatari, nel rispetto degli atti di gara, del Contratto e dei relativi allegati, di tutte le norme e le prescrizioni dei contratti

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



collettivi applicabili, delle leggi, decreti e regolamenti applicabili, ivi inclusi quelli in materia di protezione dell'ambiente (con particolare riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.), dei lavoratori e della popolazione, nonché delle procedure aziendali di qualità adottate presso il sito/cantiere NUCLECO dove va eseguito l'appalto.

NUCLECO intende prevenire l'inquinamento e i rischi di danni per le persone e i beni propri e di terzi e richiede pertanto all'Appaltatore di conformarsi nello svolgimento delle prestazioni contrattuali alle prescrizioni in vigore presso i propri siti/unità operative. A tal fine, NUCLECO fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie all'Appaltatore.

A tal fine, NUCLECO ha adottato una Politica per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale (consultabile all'indirizzo www.nucleco.it) che gli Appaltatori devono tenere in considerazione nello svolgimento delle attività e si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato che risponde ai requisiti degli standard internazionali UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA 8000 (consultabile all'indirizzo <https://SA-intl.org>) e Regolamento EMAS CE 1221/2009 (ove applicabile).

L'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le cautele e misure necessarie, conformandosi a tutta la normativa applicabile in materia di Radioprotezione, Qualità e Ambiente.

Se richiesto contrattualmente, l'Appaltatore deve predisporre un piano per la prevenzione e/o mitigazione degli impatti ambientali dell'attività oggetto del Contratto. Detto piano deve essere consegnato a NUCLECO prima dell'inizio dell'esecuzione, e deve essere conforme alla legislazione vigente nonché idoneo a garantire il mantenimento di un elevato standard di tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore si impegna a dimostrare, su richiesta di NUCLECO e nei limiti di quanto previsto dalla documentazione di gara, il possesso di etichette ecologiche relative ai materiali utilizzati, e a fornire specifica documentazione emessa da organismi riconosciuti.

NUCLECO si riserva il diritto di monitorare o controllare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente NUCLECO, per il tramite delle figure di interfaccia di sito previste contrattualmente e, ove previsto, del RSPP, e a dare immediata comunicazione scritta, di ogni circostanza, incidente, evento o situazione che possa costituire pericolo per l'ambiente.

Qualsiasi sospensione dell'appalto conseguente a violazione di uno dei suddetti obblighi e/o delle disposizioni di legge in materia obbliga l'Appaltatore ad eliminare le conseguenze della violazione al fine di ripristinare immediatamente le condizioni regolari, senza che questo possa comportare ritardi sulle consegne contrattuali previste.

1.4. DOMICILIO E COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE

Agli effetti contrattuali e giudiziari, salva diversa elezione stabilita nel Contratto o successivamente comunicata per iscritto, il domicilio dell'Appaltatore si intende elettivamente fissato presso la sede legale di quest'ultimo.

In caso di variazione del domicilio legale, l'Appaltatore ha l'onere di informare NUCLECO per mezzo posta elettronica certificata (PEC), ovvero a mezzo raccomandata A/R, in mancanza di ciò, notifiche e comunicazioni

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



si avranno per regolarmente eseguite una volta pervenute al precedente indirizzo e, conseguentemente, si presumeranno conosciute dall'Appaltatore.

Salvo diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale del Contratto è l'italiano. Pertanto, tutta la documentazione e le comunicazioni scritte e verbali tra rappresentanti delle parti dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

1.5. ASSICURAZIONI

1.5.1. Coperture Assicurative dell'Appaltatore

Il contratto può prevedere che l'appaltatore consegni a NUCLECO, prima di dare inizio alle prestazioni oggetto di affidamento, in conformità all'articolo 117, comma 10 e 13 del Codice, una polizza assicurativa, che assicuri NUCLECO contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi, da qualsiasi causa determinati, per massimali pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, con un minimo di 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di euro. La predetta polizza dovrà essere mantenuta valida fino allo scadere del termine di esecuzione del contratto, con obbligo dell'appaltatore di trasmettere copia del relativo contratto o del rinnovo della polizza stessa.

Qualora nell'espletamento dell'appalto sia prevista la presenza di personale dell'Appaltatore e/o subappaltatore/subaffidatario nelle Zone classificate ai sensi del D.Lgs. 101/2020 degli impianti/centrali SOGIN dove opera la NUCLECO, l'Appaltatore/subappaltatore/subaffidatario è tenuto a soddisfare quanto previsto dal documento GE RS 00001 in materia di copertura assicurativa contro i rischi da radiazioni ionizzanti,

Il Contratto stabilisce le ulteriori previsioni che devono essere contenute nelle polizze assicurative di cui al presente paragrafo.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la mandataria presenta, altresì, le polizze assicurative prestate dagli altri componenti del raggruppamento per le rispettive responsabilità pro quota.

1.6. PRETESE DI TERZI

Fermo quanto previsto al paragrafo 1.5, l'Appaltatore è responsabile di tutti gli eventi che rechino danno a terzi e/o a cose di loro proprietà verificatisi in cantiere per fatto proprio o degli ausiliari, dei suoi subappaltatori e/o collaboratori e subcontraenti. L'Appaltatore terrà, pertanto, indenne e manlevata NUCLECO contro ogni pretesa che fosse fatta valere da terzi, a tale titolo, nei confronti della stessa.

1.7. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

1.7.1. Generalità

L'Appaltatore garantisce e manleva altresì, in ogni tempo NUCLECO contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o altri diritti di proprietà intellettuale, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto.

Tutti gli elaborati prodotti dall'Appaltatore, nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto medesimo rimarranno di esclusiva proprietà di NUCLECO, che potrà utilizzarli a qualunque fine, senza che da parte dell'Appaltatore possano essere avanzate ulteriori richieste di compenso ad alcun titolo o per alcun motivo.

1.7.2. Diritti di proprietà intellettuale e manleva, nonché produzione di materiale multimediale

Con "diritti di proprietà intellettuale" si intende qualsiasi diritto relativo a qualsiasi nota e/o lavoro di laboratorio, invenzione brevettabile e non, brevetto, diritto di database, programma per elaboratore, diritto di progetto,

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



diritto sui disegni e sui modelli, marchio, nome a dominio, diritto d'autore, *know-how* e informazioni a esso associate o informazioni riservate e qualsiasi altro diritto relativo a qualsiasi proprietà industriale o intellettuale, che possa essere o meno registrata, ivi compresi tutti i diritti di richiedere il riconoscimento di tali diritti.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, in qualunque modo conseguenti, derivanti e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sono di esclusiva proprietà di NUCLECO. In caso di sfruttamento, da parte dell'Appaltatore, dei diritti di proprietà intellettuale non preventivamente autorizzato, NUCLECO si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice, facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.9.1 e salvo il maggiore danno.

NUCLECO non sarà in alcun modo responsabile di danni e reclami di nessun genere derivanti da eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti protetti dalla legge che possano insorgere o essere causati, direttamente o indirettamente, all'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore terrà indenne e manleverà NUCLECO da tali danni e reclami.

Qualora previsto nel Contratto e su espressa richiesta di NUCLECO, l'Appaltatore realizzerà materiale multimediale sull'attività svolta (ad esempio materiale audio, video e/o fotografico dell'attività di esecuzione del contratto). A tale scopo, l'Appaltatore utilizzerà attrezzature professionali, approvate da NUCLECO.

Restano fermi gli obblighi di riservatezza di cui al successivo punto 1.8.

1.8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti gli elementi che NUCLECO metterà a disposizione dell'Appaltatore saranno utilizzati esclusivamente ai fini del singolo Contratto e per la sua esecuzione e nel rispetto, tra l'altro, della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Tali elementi hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte di NUCLECO, salvo il caso in cui l'Appaltatore debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate all'esterno da NUCLECO stessa, ovvero che risultino da documenti ufficiali accessibili al pubblico. Sarà cura dell'Appaltatore garantire l'integrità delle informazioni e dei dati messi a disposizione da NUCLECO. Tale obbligo di riservatezza è esteso anche alla filiera di tutti gli eventuali subappaltatori e subfornitori dell'Appaltatore, nonché ai dipendenti del medesimo e ai dipendenti dei subappaltatori e subfornitori, del cui comportamento l'Appaltatore sarà responsabile. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da lui stesso ovvero da suoi subappaltatori o subcontraenti ovvero da terzi per conto di NUCLECO, salva esplicita autorizzazione scritta di quest'ultima.

L'Appaltatore si impegna a mettere a punto e curare l'attuazione delle misure di sicurezza logica e fisica adeguate a garantire la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura;

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a restituire a NUCLECO, alla data di cessazione dell'efficacia del Contratto, tutti i dati, documenti e informazioni posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività, o, comunque, a distruggere tutte le relative copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte della NUCLECO stessa. L'Appaltatore si impegna, altresì, a non sfruttare economicamente, per fini commerciali o promozionali, i segni distintivi, la tecnologia e tutto il *know-how* di processo di NUCLECO.

I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano legittimamente di dominio pubblico.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



In caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dell'Appaltatore e/o dei propri subappaltatori, subfornitori e/o comunque di terzi coinvolti nell'esecuzione del Contratto, NUCLECO è legittimata alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del Codice e dell'art. 1456 c.c., salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

1.9. MODIFICHE CONTRATTUALI

1.9.1. Modifiche e varianti apportate da NUCLECO

I contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 del Codice.

NUCLECO provvederà, in ogni caso alla redazione della "Perizia Tecnica di variante" o di ogni altro documento richiesto per le singole fattispecie dalla normativa di settore.

Nel caso in cui l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del Contratto, la "Perizia Tecnica" è accompagnata dall'Atto di Sottomissione, ai sensi del quale alle prestazioni aggiuntive si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nel Contratto originario, senza riconoscimento di alcuna indennità o maggiore onere in favore dell'Appaltatore. Quest'ultimo è obbligato a sottoscrivere l'Atto di sottomissione per accettazione.

Nel caso di eccedenza del limite del quinto, la Perizia Tecnica di Variante è accompagnata da un Atto aggiuntivo al Contratto originario. Nell'Atto aggiuntivo sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi.

Le variazioni sono valorizzate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati:

- a) sulla base dei prezzi previsti per prestazioni consimili comprese nel Contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi medi di mercato correnti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.

NUCLECO, attraverso la trasmissione dell'Atto aggiuntivo sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all'Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L'Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del Contratto, alle condizioni proposte da NUCLECO, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire le prestazioni. Qualora l'Appaltatore, invece, non dia alcuna risposta alla comunicazione di NUCLECO, si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da NUCLECO. Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell'Appaltatore con cui comunica di non accettare le condizioni proposte da NUCLECO, quest'ultima deve comunicare le proprie determinazioni. Se NUCLECO non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a dar corso all'esecuzione delle forniture aggiuntive esclusivamente previa sottoscrizione del PSC/DUVRI preventivamente aggiornato.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, NUCLECO potrà, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il Contratto con l'Appaltatore qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto.

Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga l'Appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

1.10. SUBAPPALTI

1.10.1. Protocollo di legalità SOGIN/Ministero Interni - UTG

Nella fase di esecuzione del Contratto devono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata.

L'Appaltatore e i subappaltatori e/o subaffidatari, ove previsto, sono obbligati all'osservanza e all'attuazione del Protocollo di Legalità, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice e 1456 cc. In caso di risoluzione l'Appaltatore/subappaltatore/subaffidatario sarà altresì tenuto al pagamento della penale espressamente indicata nel Protocollo di Legalità, ferme le ulteriori conseguenze di legge.

Qualora a seguito delle verifiche effettuate dalle Prefetture competenti emergano nei confronti dell'Appaltatore, subappaltatore e/o subaffidatario, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, NUCLECO, nonché l'Appaltatore, in caso di subappalto/subaffidamento, potranno procedere alla risoluzione rispettivamente del Contratto e dei contratti di subappalto/subaffidamento, senza che possa essere richiesto alcun risarcimento dei danni nei confronti di NUCLECO. In caso di risoluzione l'Appaltatore/subappaltatore sarà altresì tenuto al pagamento della sanzione prevista nel Protocollo di Legalità.

Nei casi di urgenza, in pendenza del ricevimento delle informazioni antimafia di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

1.10.2. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo coinvolte nell'esecuzione del Contratto, si impegnano ad assumere e rispettare diligentemente, per tutta la durata del Contratto e nell'esecuzione dello stesso, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217. L'eventuale inadempimento agli obblighi suddetti costituisce motivo di risoluzione ex art. 122 del Codice e art. 1456 c.c., fermo il diritto di NUCLECO al risarcimento dei danni subiti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analogha clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136.

Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara) il Codice Unico di Progetto (CUP), dovrà essere riportato (unitamente al CIG) su ciascuna transazione finanziaria.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



1.10.3. Subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Appalto non può essere affidata a terzi.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 119, comma 2, del Codice, qualora NUCLECO abbia, a suo insindacabile giudizio tecnico, previsto nei documenti di gara che alcune prestazioni siano eseguite direttamente dall'Appaltatore, queste non potranno essere subappaltate. Nella documentazione di gara NUCLECO indica altresì, a suo insindacabile giudizio, le prestazioni che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto a terzi alcune prestazioni, indipendentemente dall'importo, nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 119 co. 4 del Codice, deve tempestivamente inoltrare a NUCLECO apposita richiesta, tenendo conto dei tempi necessari a NUCLECO per il rilascio dell'autorizzazione. La richiesta deve essere formulata secondo l'apposita modulistica disponibile sul sito www.nucleco.it, nella sezione fornitori/bandi e gare, comprensiva dei relativi allegati. Ove l'istanza di subappalto venga accolta, l'autorizzazione al subappalto si intende perfezionata solo dopo la presentazione a NUCLECO, da parte dell'Appaltatore, dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) predisposti dai subappaltatori, unitamente alla consegna del contratto di subappalto corredato dalla documentazione di cui al citato articolo 119, comma 5, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto. Il deposito del contratto deve avvenire almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare a NUCLECO, anche ai fini dell'applicazione del Protocollo di Legalità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti (sub-affidamenti), stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del sub-contratto.

NUCLECO, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 119, comma 11, lettere a) e b), del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Qualora il subappaltatore rinunci espressamente al pagamento diretto delle prestazioni da parte NUCLECO, tale rinuncia è subordinata alla preventiva accettazione da parte di NUCLECO. Di tale previsione dovrà essere fatta menzione nel contratto di subappalto.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del suddetto comma 11 dell'art. 119 del Codice, NUCLECO si riserva di accogliere la richiesta di pagamento diretto nei confronti del subappaltatore. Di tale previsione dovrà essere fatta menzione nel Contratto di Appalto e di subappalto.

Qualora non ricorra nessuna delle ipotesi di cui al citato comma 11 dell'art. 119 del Codice e NUCLECO non effettui il pagamento direttamente al subappaltatore, l'Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto e correlato alle prestazioni effettuate dal subappaltatore, deve trasmettere a NUCLECO copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore, con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. Ove l'Appaltatore non adempia all'obbligo di trasmissione anche di una sola delle fatture di cui sopra, NUCLECO si riserva di sospendere, in tutto od in parte, il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento contabili successivi, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere da NUCLECO indennizzi, risarcimento di danni o interessi.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le attività prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 119 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, l'autorizzazione espressa al subappalto da parte di NUCLECO non apporta nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, questi e il subappaltatore, sono responsabili in solido nei confronti di NUCLECO in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata contrattuale, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'affidamento di prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice ai propri consorziati designati non costituisce subappalto.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente paragrafo trova applicazione quanto previsto nell'articolo 119 del Codice, nel D.Lgs. 159/2011 e nel Protocollo di Legalità.

1.11. OSSERVANZA DEL M.O.G.C.

NUCLECO ha adottato un Modello di Organizzazione, Controllo e Gestione ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Modello"), comprensivo del Codice Etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (ex art. 1, co. 2-bis, della L. n. 190/2012).

Il suddetto Modello è reperibile nel sito web istituzionale della NUCLECO (www.nucleco.it) e nella sezione "Società trasparente" del medesimo sito.

Il Modello ha l'obiettivo di prevenire specifici reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, sia in Italia che all'estero, nonché i fenomeni di corruzione e di *mala gestio* ex legge n. 190/2012.

L'Appaltatore e i subappaltatori o subcontraenti devono ritenersi obbligati al rispetto del Modello.

La violazione del Modello comporta l'applicazione delle sanzioni ivi stabilite, commisurate in ordine alla loro gravità, tra cui la risoluzione del Contratto.

1.12. CONFLITTO D'INTERESSE

Durante l'esecuzione ovvero per tutta la durata del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad agire nell'esclusivo interesse di NUCLECO e adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di situazioni che potrebbero causare un conflitto d'interesse, di qualsiasi natura, in relazione alle attività da eseguire, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 del Codice.

Qualora si determinasse una situazione, anche potenziale, idonea a generare un qualunque conflitto d'interesse, l'Appaltatore s'impegna a darne prontamente comunicazione scritta a NUCLECO e, previo contraddittorio, ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest'ultima, ferma restando la facoltà di NUCLECO di risolvere il contratto.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



1.13. VENDOR RATING

NUCLECO durante la fase di esecuzione del contratto, tramite il sistema di Vendor Rating, valuta e monitora costantemente le performance dell'Appaltatore.

Gli aspetti ritenuti più significativi, monitorati sull'intero arco temporale, sono basati su indicatori che esprimono il livello di qualità offerta, la conformità a norme e atti contrattuali, la correttezza del comportamento.

2 ESECUZIONE DELL'APPALTO

2.1 RAPPRESENTANZA DI NUCLECO

Ai sensi dell'art. 1662 del Codice civile, si dà atto che NUCLECO ha diritto di controllare e verificare, durante tutto il periodo di vigenza del Contratto, tramite propri rappresentanti (interni o esterni), la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da NUCLECO durante l'esecuzione delle attività, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il personale NUCLECO, all'uopo autorizzato, può pertanto accedere in ogni momento alle officine, al fine di seguire le fasi di fabbricazione, le prove e i collaudi previsti nel Contratto, nonché prendere visione delle specifiche interne ed essere informato sui cicli di lavorazione, per effettuare i controlli e le verifiche di cui al precedente comma.

I controlli e le verifiche eseguite da NUCLECO o da terzi per conto della stessa, non liberano l'Appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, alla loro rispondenza a quanto contrattualmente previsto e al rispetto di leggi, regolamenti e norme in vigore. Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di esecuzione del Contratto.

2.2 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore designa:

- a) un proprio rappresentante, delegato alla direzione amministrativa e tecnica dell'esecuzione, nonché il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- b) un soggetto autorizzato, a tutti gli effetti, a sostituire il rappresentante dell'Appaltatore nominato ai sensi della precedente lettera a) in caso di sua assenza.

Il rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa delle attività, devono essere in possesso di adeguati requisiti d'idoneità tecnica e morali, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di NUCLECO.

L'Appaltatore non può preporre al cantiere il rappresentante od il suo sostituto se non previo gradimento di NUCLECO e deve provvedere immediatamente e senza oneri per NUCLECO alla loro sostituzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ove NUCLECO gli comunichi per iscritto il venir meno del gradimento.

Il rappresentante dell'Appaltatore o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata del Contratto in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto della loro assenza.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



2.3 PERSONALE DIPENDENTE DALL'APPALTATORE

2.3.1 Generalità

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle attività oggetto dell'appalto con personale idoneo, di provate capacità e adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse con l'esecuzione delle prestazioni in relazione agli oneri e obblighi derivanti dal Contratto. In particolare, deve munirsi e servirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata, adeguatamente formata, occorrente per l'esecuzione delle prestazioni appaltate entro i termini previsti dal programma cronologico, anche se modificato in conformità del Contratto.

In nessun caso l'Appaltatore ha diritto a compensi aggiuntivi di sorta se nel corso dell'esecuzione sia necessario modificare, sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni in ordine alla mano d'opera necessaria per eseguire a perfezione il contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di NUCLECO ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e senza oneri per NUCLECO, di quei dipendenti per i quali NUCLECO avanzasse apposita e motivata richiesta

L'Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore, con congruo anticipo, deve comunicare a NUCLECO l'elenco del personale impiegatizio e salariato proprio e di quello dipendente dagli eventuali subappaltatori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per accedere al cantiere e per l'adempimento di altre eventuali incombenze di NUCLECO. Il suddetto elenco dovrà essere aggiornato includendo, per le stesse finalità di cui sopra, anche il personale impiegato successivamente all'inizio dell'esecuzione.

In caso di impiego di lavoratori extracomunitari dovrà essere consegnata anche la documentazione di legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di attività lavorativa in Italia, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo permesso di soggiorno e nulla osta.

Nel caso in cui l'Appaltatore, nel pieno rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., intenda avvalersi, durante l'esecuzione del Contratto, di lavoratori somministrati, è obbligato a comunicare per iscritto a NUCLECO tale volontà, indicando le motivazioni, il numero dei lavoratori e le attività interessate. Tale obbligo sussiste anche per i soggetti acquisiti con contratto di collaborazione.

NUCLECO, verificato il possesso, da parte di detti lavoratori, di tutti i requisiti tecnici previsti nel presente paragrafo, provvederà ad autorizzare l'Appaltatore con atto scritto.

L'Appaltatore dovrà, giornalmente far pervenire a NUCLECO l'elenco nominativo del personale presente nei siti e impianti SOGIN ivi inclusi i lavoratori dell'eventuale subappaltatore e/o subaffidatario.

Sugli indumenti di detto personale dovrà essere apposto tesserino di riconoscimento, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Durante l'esercizio delle attività, l'Appaltatore avrà comunque l'obbligo di comunicare a NUCLECO, tempestivamente ed in forma scritta, ogni variazione rispetto a quanto già riportato nei documenti sopra citati.

L'Appaltatore si impegna a fare rispettare tutti i suddetti adempimenti anche ai dipendenti degli eventuali subappaltatori e/o di terzi prestatori d'opera autorizzati.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



Le attività oggetto del Contratto devono essere erogate in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura dei servizi medesimi, come definiti dalle leggi nazionali, ed in ogni caso in conformità con le convenzioni e le raccomandazioni stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Agenzia delle Nazioni Unite che promuove la giustizia sociale e il lavoro dignitoso.

2.3.2 Disciplina delle aree di lavoro assegnate

Ove previsto, l'Appaltatore deve mantenere la disciplina e il buon ordine nelle aree di lavoro assegnate ed è obbligato a fare osservare al proprio personale addetto alla realizzazione delle prestazioni appaltate, e/o dagli eventuali subappaltatori, tutte le disposizioni di cui al paragrafo 1.3, nonché quelle emanate da NUCLECO adottando tempestivamente ogni provvedimento a tal fine necessario.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile, in ogni caso, anche verso i terzi, dell'operato del personale da lui dipendente.

2.3.3 Trattamento economico del personale, verifica regolarità contributiva (DURC) e fiscale (DURE/F24)

L'Appaltatore e il subappaltatore devono applicare, nei confronti del personale addetto, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale indicato dal bando di gara/lettera di invito, ovvero quello equivalente che l'Appaltatore ha dichiarato di applicare in sede di offerta, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.

L'Appaltatore è obbligato a eseguire il pagamento delle retribuzioni spettanti al proprio personale durante l'esecuzione del Contratto, a mezzo bonifico bancario o postale. Tale modalità di pagamento dovrà essere ottemperata anche dal subappaltatore nonché dai terzi coinvolti nell'esecuzione del Contratto riguardo al proprio personale. La relativa documentazione a comprova deve essere conservata per tutta la durata contrattuale e presentata a NUCLECO a sua richiesta.

L'Appaltatore manleverà e terrà indenne NUCLECO per ogni eventuale somma versata a titolo di intervento sostitutivo, incluso l'eventuale risarcimento dei danni.

NUCLECO, inoltre, richiederà, anche con riferimento alle imprese subappaltatrici, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la cassa edile, concernente i dipendenti dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici.

È fatto obbligo all'Appaltatore di attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia e di esibire a NUCLECO, ogni qualvolta vengono richiesti e fino alla cessazione del Contratto, i libri paga e i bonifici bancari o postali effettuati a favore del personale impegnato sotto qualsiasi forma nell'esecuzione dell'attività, attestanti la corresponsione di paghe, indennità varie, nonché e il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute fiscali a carico dei lavoratori connesse alle prestazioni effettuate. NUCLECO si riserva di effettuare gli accertamenti che riterrà più opportuni.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l'Appaltatore, ovvero il subappaltatore laddove liquidato direttamente da NUCLECO, è tenuto a produrre mensilmente e per tutta la durata del Contratto la documentazione, attestante il regolare adempimento degli obblighi retributivi nei confronti dei propri dipendenti.

In caso di rilevato inadempimento nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

Le verifiche di regolarità fiscale saranno effettuate mensilmente da NUCLECO, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, mediante acquisizione dei Mod. "F24" di versamento delle ritenute relative ai lavoratori dipendenti, o in alternativa dei Mod. "DURF" di certificazione quadrimestrale di regolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate (in caso di inadempienza documentale sono applicate le azioni cautelative previste, consistenti nel blocco del pagamento delle fatture fino a concorrenza del 20% (veni per cento) del valore dell'appalto, con segnalazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 (novanta) giorni in assenza di sanatoria.

La documentazione dovrà essere inviata a NUCLECO in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dedicato.

NUCLECO provvederà al pagamento del corrispettivo previa produzione, da parte dell'Appaltatore, della documentazione prevista.

Tutte le informazioni e la documentazione da produrre mensilmente a NUCLECO sono reperibili al seguente indirizzo: www.nucleco.it alla sezione Responsabilità Solidale.

2.3.4 Tutela del personale

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

3 ESECUZIONE

3.1. PROGRAMMA CRONOLOGICO O CRONOPROGRAMMA

Il programma cronologico stabilisce le date di consegna, di inizio ed il termine di ultimazione delle prestazioni.

Il programma cronologico ha un carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in tempo in esso indicati. Al riguardo, resta inteso che l'Appaltatore, nel presentare la propria offerta, ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto ed in particolare di quelle relative alle condizioni ambientali, nonché di quelle connesse al rilascio di preventive autorizzazioni da parte delle Autorità amministrative competenti, laddove necessarie per l'esecuzione dell'appalto. Ove, per effetto delle variazioni di cui al paragrafo 1.9.1, si determinino variazioni nell'entità delle prestazioni, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario, congruamente modificati.

3.2. MODIFICHE AL PROGRAMMA CRONOLOGICO O CRONOPROGRAMMA

NUCLECO si riserva la facoltà di modificare, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, il programma cronologico.

L'Appaltatore è tenuto a modificare il piano esecutivo particolareggiato, di cui al paragrafo 3.4, in dipendenza delle modifiche apportate da NUCLECO. L'Appaltatore è tenuto ad attenersi al nuovo programma.

Resta fermo quanto previsto al paragrafo 1.9 e all'art. 120 del Codice.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



3.3. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Salva diversa previsione contrattuale derivante da eventi non imputabili a NUCLECO, l'avvio delle prestazioni deve avere luogo dopo che il contratto è divenuto efficace.

Il DEC fornisce all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redige, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'Appaltatore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione da parte NUCLECO.

Ove previsto dal Contratto, NUCLECO comunica con almeno cinque giorni di anticipo, all'Appaltatore, tramite posta elettronica certificata, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno, ora e luogo stabiliti, oppure si rifiuti di ricevere la consegna delle aree, ambienti, mezzi o strumenti di cui sopra, gli verrà assegnato un nuovo termine perentorio, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il predetto nuovo termine, NUCLECO si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice e dell'art. 1456 c.c., facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.9.1 e salvo il maggiore danno.

3.3.1. Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne

Qualora, entro 10 (dieci) giorni dalle consegne di cui ai paragrafi precedenti, l'Appaltatore non abbia comunicato per iscritto a NUCLECO le sue osservazioni, le consegne stesse si considerano integralmente accettate.

Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore entro il predetto termine, NUCLECO deve comunicare per iscritto le proprie determinazioni entro 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione.

3.4. PIANI ESECUTIVI PARTICOLAREGGIATI

Entro gli stessi termini stabiliti nel precedente paragrafo 3.3.1, salvo quanto diversamente prescritto nel Contratto e nella Specifica Tecnica, l'Appaltatore deve presentare a NUCLECO un piano esecutivo particolareggiato, dal quale risultino chiaramente: le attività previste dall'Appaltatore stesso per l'esecuzione del Contratto o di ciascuna fase di esso, laddove prevista la suddivisione in fasi; l'indicazione dei programmi cronologici di dettaglio e delle metodologie delle varie fasi, e dei tempi di approvvigionamento dei materiali.

La conoscenza da parte di NUCLECO del piano esecutivo particolareggiato non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell'appaltatore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità.

3.5. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni all'Appaltatore (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni ecc.) hanno luogo esclusivamente in forma scritta, tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R. Quando sono effettuate presso i siti NUCLECO hanno luogo a mezzo di Ordini di Servizio apposti sul registro delle prestazioni di cui al paragrafo 3.7. Detti Ordini di Servizio devono essere sottoscritti dall'Appaltatore per avvenuta conoscenza. Mediante detti Ordini sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del RUP ovvero del DEC funzionali all'esecuzione del Contratto. L'Ordine di Servizio è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'Ordine di Servizio oggetto di riserve.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti in forma scritta le sue osservazioni entro e non oltre il suddetto termine, i contenuti delle comunicazioni predette si considerano integralmente accettati e l'Appaltatore medesimo decade dal diritto di avanzare riserve.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere in tempo utile le istruzioni o l'invio di documenti o disegni ritenuti necessari, in modo che in nessun caso possa opporre a NUCLECO la mancanza di tempestive informazioni.

3.6. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ogni qualvolta uno dei contraenti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell'appalto, l'altro è tenuto ad aderire e a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione.

L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata richiesta tempestivamente e comunque non oltre il giorno successivo.

Qualora NUCLECO richieda la constatazione in contraddittorio all'Appaltatore e quest'ultimo si astenga dal parteciparvi, NUCLECO darà corso al rilievo stesso con il concorso di due testimoni. Le risultanze della constatazione, riportate nell'apposito verbale sottoscritto da NUCLECO e dai suddetti testimoni, si intenderanno definitivamente accettate dall'Appaltatore.

3.7. REGISTRO DELLE PRESTAZIONI

Il Direttore Esecuzione, ovvero persona dallo stesso incaricata, tiene un registro su cui annota giornalmente, settimanalmente o almeno con cadenza quindicinale, l'ordine, il modo in cui sono effettuate le prestazioni, la specie e il numero delle risorse, nonché eventuali mezzi d'opera impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Nel registro sono altresì riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi alle prestazioni che possono influire sull'esecuzione delle medesime, inserendovi, qualora applicabili, anche le osservazioni meteorologiche, idrometriche e tutte quelle altre particolarità che possono essere utili.

Nel registro sono altresì annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore Esecuzione, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese delle forniture, le variazioni o addizioni ritualmente disposte.

Il Direttore Esecuzione verifica l'esattezza delle annotazioni sul registro eventualmente apposte da persona dallo stesso incaricata ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'incaricato.

Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate in apposite liste giornaliere in cui sono indicati le prestazioni eseguite, le qualifiche ed il tempo di effettivo impiego della mano d'opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera e le quantità dei materiali forniti.

3.8. PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI

L'Appaltatore deve porre in essere di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni precauzione nonché la massima diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



L'Appaltatore deve, in particolare, adottare tutte le misure necessarie affinché le prestazioni appaltate non subiscano o, a loro volta, arrechino danni. In ogni caso, fermo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.5 e 1.6, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l'Appaltatore; questi è altresì responsabile per tutti i danni, perdite o avarie che, comunque, dovessero verificarsi, durante il corso dei il corso delle prestazioni e per tutta la durata contrattuale, agli impianti di cantiere, anche nel caso che questi siano causati da forza maggiore, senza diritto di rivalsa nei confronti di NUCLECO.

L'Appaltatore è obbligato a intervenire nei giudizi eventualmente promossi da terzi contro NUCLECO in relazione alla richiesta di risarcimento danni di cui al presente articolo, domandare ed accettare l'estromissione dal giudizio di NUCLECO stessa e, in ogni caso, manlevare quest'ultima nel caso di una eventuale soccombenza in giudizio.

3.9. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 121 del Codice, le cui disposizioni sono volontariamente richiamate da NUCLECO anche per i contratti di forniture, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, NUCLECO può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto medesimo, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni, l'imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta da NUCLECO per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura stessa, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; se NUCLECO si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Negli altri casi non è dovuto all'Appaltatore alcun indennizzo.

La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nel verbale di sospensione.

L'Appaltatore deve, a decorrere da tale data, far cessare le prestazioni, lasciando immutata la consistenza delle aree, provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle aree, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge e per contratto su di lui incombono. NUCLECO può disporre visite periodiche di controllo.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, NUCLECO dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento della fornitura, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle forniture non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni delle forniture sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa delle forniture; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva per iscritto.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



3.10. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, può richiederne la proroga a NUCLECO, in forma scritta e con istanza debitamente motivata e documentata.

Sull'istanza di proroga decide il RdPE, sentito il D.L., entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte da NUCLECO per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, dell'art. 121 del Codice, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 121, comma 10, del Codice.

3.11. DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE O RALLENTARE L'ESECUZIONE

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, l'Appaltatore può sospendere o rallentare di sua iniziativa l'esecuzione delle prestazioni. Per qualunque arbitraria sospensione da parte dell'Appaltatore, NUCLECO ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.9.1 e salvo il maggiore danno.

3.12. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore non dia corso alla esecuzione delle attività ordinate da NUCLECO anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza delle attività medesime, NUCLECO ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che NUCLECO dovesse eventualmente sostenere rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

3.13. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI O DELLE SINGOLE PARTITE

L'Appaltatore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. Nel caso di sospensione delle prestazioni, l'atto di ripresa dell'esecuzione indica il termine di ultimazione degli stessi.

L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, o l'ultimazione di ciascuna partita laddove previsto, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto a NUCLECO che procederà immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Nel verbale di constatazione in contraddittorio sottoscritto da NUCLECO e dall'Appaltatore devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione prescritto. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento di attività di piccola entità, accertate da parte del Direttore Esecuzione come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle prestazioni. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle prestazioni sopraindicate.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile a NUCLECO, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



3.14. ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI NUCLECO

NUCLECO ha diritto, in ogni momento, di verificare qualsiasi parte dei servizi e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli ai servizi in corso di esecuzione. L'Appaltatore non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire la propria assistenza al fine di agevolare lo svolgimento.

I controlli e le verifiche di NUCLECO nel corso dei servizi non escludono né la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e/o difformità dei servizi o di parte di essi e dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore per le parti e i materiali già controllati e verificati.

Qualora, nel corso delle verifiche, NUCLECO riscontri la presenza di vizi e/o difetti dei servizi, rispetto a quanto previsto nel Contratto o nelle Specifiche tecniche, imputabili all'Appaltatore, essa stabilisce un termine entro il quale l'Appaltatore deve eliminare tali vizi e/o difetti, dandone comunicazione all'Appaltatore in forma scritta, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). In caso di perdurante inadempimento, NUCLECO potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice, fatto salvo il risarcimento del danno.

Per l'esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove contrattualmente previsti, l'Appaltatore durante il corso dei servizi e per tutta la durata contrattuale, deve provvedere gratuitamente a quanto all'uopo possa essere necessario, ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e la fornitura di materiali.

Qualora particolari circostanze lo richiedano, l'Appaltatore deve sospendere le attività se ciò sia riconosciuto necessario da NUCLECO per il buon svolgimento delle operazioni di controllo suddette, senza potere pretendere maggiori oneri e danni, ad eccezione della concessione di una proroga dei termini corrispondente al periodo di sospensione.

4 PREZZI CONTRATTUALI

4.1 CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essere pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze e alee ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei relativi prezzi. Dichiara, quindi, di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere fornite le prestazioni nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie e radiologiche della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie e vincoli di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche, nonché di avere considerato i vincoli a lui derivati dallo svolgimento contemporaneo di altre prestazioni che si eseguono per conto di NUCLECO e ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione del Contratto.

Per quanto riguarda le prestazioni effettuati nelle zone controllate e/o classificate, trova applicazione quanto previsto dalle linee guida GE RS 00001.

Del pari, l'Appaltatore è consapevole che, in alcune circostanze e per alcuni tipi di appalto, in considerazione del particolare ambito in cui si trova ad operare NUCLECO e delle finalità di interesse pubblico dalla medesima perseguite, l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto può essere subordinata al preventivo rilascio di autorizzazioni da parte delle competenti autorità amministrative.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



4.2 REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI

Le forniture oggetto del Contratto, ivi comprese le eventuali forniture aggiuntive di cui al paragrafo 1.9. sono remunerate in base ai prezzi stabiliti nel Contratto stesso.

Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a forniture interamente finite e complete in ogni loro parte anche accessoria, ed eseguite a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinate.

Pertanto, i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri posti dal Contratto a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quelli esplicitamente stabiliti a carico di NUCLECO, ed inoltre tutti quelli che, anche se non specificati, siano necessari al perfetto compimento delle forniture.

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti al compimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, secondo le prescrizioni, le obbligazioni e termini contenuti nel Contratto, in ogni altro atto e documento ivi allegato o richiamato e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Resta quindi convenuto che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla manodopera, ai materiali tutti, ed in genere a quanto altro necessario per il rispetto delle disposizioni contrattuali.

L'Appaltatore con la firma del Contratto riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro applicabili, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'esecuzione delle forniture entro i termini contrattuali.

Restano ferme le previsioni di cui agli artt. 9, 60 e 120 del Codice.

5 CONTABILITÀ ED ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

5.1 ACCERTAMENTO DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore è tenuto a dare corso in tempo utile all'accertamento in contraddittorio di tutte le prestazioni e in specie di quelli che non sarebbero in seguito suscettibili di constatazione ed accertamento.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali disposizioni ha valore, a tutti gli effetti contrattuali, quanto accertato da parte NUCLECO.

5.2 NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE

5.2.1. Materiali

Tutti i materiali di cui l'Appaltatore si approvvigiona ai fini dell'esecuzione del Contratto devono essere esenti da ogni vizio o difetto, corrispondenti a tutti i requisiti contrattualmente prescritti, nonché alle prescrizioni impartite da NUCLECO e devono essere preventivamente riconosciuti idonei da NUCLECO medesima.

NUCLECO ha la facoltà di rifiutare i materiali ritenuti non idonei che, in tal caso, dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell'Appaltatore, entro il termine e con le modalità stabiliti da NUCLECO medesima e comunicati per iscritto all'Appaltatore.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



Qualora, nonostante la richiesta di NUCLECO, l'Appaltatore non provveda a sostituire i materiali non idonei, NUCLECO si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 122 del Codice e dell'art. 1456 c.c.

NUCLECO si riserva, parimenti, in particolari casi ed a sua discrezione, anche di accettare i materiali, sebbene non conformi, fermo restando, in ogni caso, il diritto di NUCLECO stessa al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivarle.

Salvo che non sia stato disposto diversamente nei documenti contrattuali, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali dove ritiene più opportuno, purché tali materiali abbiano i requisiti sopra descritti e ne sia dimostrata, a richiesta, la provenienza, nonché l'osservanza, rispetto a essi, degli obblighi in materia di normativa antimafia e tracciabilità finanziaria.

NUCLECO ha la facoltà di chiedere in ogni tempo che i materiali siano sottoposti a prove e verifiche. A tal fine l'Appaltatore deve fornire presso gli uffici di NUCLECO e presso i laboratori ufficiali tutti quei campioni di materiali che gli siano richiesti anche ove questi debbano essere prelevati da strutture già costruite.

Qualora l'Appaltatore, di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni e qualità superiori a quelli prescritti o di lavorazione più accurata, non avrà comunque diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente pattuiti, ma esclusivamente al pagamento dei prezzi previsti per i materiali aventi le caratteristiche prescritte.

5.2.2. Beni oggetto della fornitura

Tutti i beni oggetto della fornitura devono rispondere esattamente ai disegni consegnati o approvati da NUCLECO, a tutti i requisiti contrattuali e a tutte le prescrizioni impartite da NUCLECO e devono essere esenti da ogni vizio o difetto.

Per i beni che non rispondono ai requisiti suddetti, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, quelle attività che NUCLECO ritenga necessarie al fine di assicurare la soddisfazione dell'interesse sotteso alla stipula del Contratto, qualsiasi ne sia l'entità.

Qualora, nonostante la richiesta di NUCLECO, l'Appaltatore non provveda ad eseguire le attività ritenute necessarie, NUCLECO si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 122 del Codice e dell'art. 1456 c.c.

NUCLECO si riserva, parimenti, in particolari casi ed a sua discrezione, anche di accettare i beni nello stato in cui si trovano, fermo restando, in ogni caso, il diritto di NUCLECO stessa al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivarle.

5.3 CONTABILITA'

5.3.1. Disposizioni contabili

Le prestazioni contrattuali sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nelle voci di prezzo contrattuali.

5.3.2. Procedura contabile

NUCLECO effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione delle prestazioni attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



A tal fine, **ove necessario**, provvede a classificare e misurare le prestazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Con il procedere delle attività, dopo i rilievi in contraddittorio, NUCLECO effettua la determinazione e la classificazione delle quantità eseguite su appositi verbali di constatazione dell'avanzamento delle attività ovvero su libretti di misura e la loro valorizzazione economica nel registro di contabilità.

Detti atti contabili devono essere firmati ad ogni aggiornamento dall'Appaltatore, il quale ha facoltà di firmare anche con riserva. Qualora l'Appaltatore si astenga dal partecipare ai rilievi o dal firmare i verbali di constatazione dell'avanzamento, ovvero i libretti di misura e il registro di contabilità, NUCLECO, dopo avergli trasmesso regolare invito a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), procede al rilievo stesso con il concorso di due testimoni che firmano detti atti contabili; in tal caso le misurazioni ivi riportate e gli importi maturati fanno piena fede nei confronti dell'Appaltatore e si intendono definitivamente accertate.

5.4 PENALI

In caso di ritardo nella ultimazione della fornitura rispetto al termine stabilito dal programma cronologico, eventualmente modificato in conformità a quanto previsto dal Contratto, l'Appaltatore deve corrispondere a NUCLECO una somma a titolo di penale il cui importo, ai sensi dell'art. 126 del Codice, è stabilito nel Contratto, nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 (zero virgola tre) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale dell'appalto. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude il diritto di NUCLECO al risarcimento dell'eventuale maggior danno patito.

Quando l'importo della penale ha superato tale limite, NUCLECO ha facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 122 del Codice e 1456 c.c. In ogni caso, qualora, per determinate fasi, il ritardo raggiunga il numero dei giorni/settimane/mesi solari previsto nel Contratto, NUCLECO, parimenti, ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 122 del Codice, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

La penale prevista nel Protocollo di Legalità sarà applicata nei casi ivi espressamente descritti.

L'applicazione della penale non esonera, comunque, l'Appaltatore dall'osservanza di alcuno degli obblighi contrattuali e di legge, nonché dal risarcimento del maggior danno conseguente all'inadempimento/ritardo nell'adempimento.

Resta altresì salvo il diritto di risolvere il Contratto, in corso di esecuzione dello stesso, nel caso in cui il DEC accerti la sussistenza di inadempimenti gravi da parte NUCLECO, che possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura. In tal caso, NUCLECO avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#) al Codice. All'esito del procedimento, NUCLECO, su proposta del RUP, può dichiarare risolto il Contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore (rif. art. 122 co. 3 del Codice).

Il DEC determina nel certificato di ultimazione l'ammontare delle penali previste nel Contratto per il caso di ritardata esecuzione. La detrazione viene effettuata sul certificato di pagamento.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



In caso di fornitura a consegne ripartite e con pagamento frazionato l'ammontare delle penali verrà determinato nei rispettivi certificati di pagamento. La detrazione viene effettuata sui singoli certificati di pagamento.

5.5 DANNI PER FORZA MAGGIORE E SINISTRI

5.5.1. Forza maggiore

Qualora si verificano ritardi e/o danni ai materiali/beni/macchinari forniti imputabili a causa di forza maggiore, l'Appaltatore ne deve dare dettagliata notizia a NUCLECO, in forma scritta, entro cinque giorni dall'evento, a pena di decadenza di ogni suo diritto e a prescindere dall'invio della comunicazione di cui al paragrafo 3.8.

Se richiesto da NUCLECO, viene redatto verbale alla presenza dell'Appaltatore al fine di accertare:

- 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni di NUCLECO;
- 5) l'eventuale omissione da parte dell'Appaltatore delle cautele necessarie a prevenire i danni.

NUCLECO si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore, in aggiunta alla dichiarazione scritta, una certificazione della Camera di Commercio del luogo ove si eseguono le forniture o di altra pubblica autorità competente, attestante la veridicità dei fatti rilevanti ai fini della presente clausola.

Accertata la causa di forza maggiore ed esclusa qualsiasi inadempienza o negligenza, anche solo parziale o indiretta dell'Appaltatore, questi ha diritto nel caso di ritardi, ad un differimento dei termini contrattuali corrispondente al periodo di sospensione dovuta all'evento di forza maggiore.

Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 (trenta) giorni, NUCLECO avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice.

Non sono considerati cause di forza maggiore, indicativamente e senza alcun carattere di limitazione, i ritardi dovuti a:

- fermate di cantiere imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori, nonché sequestri giudiziari;
- ritardi da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- ritardi di consegna dei subappaltatori;
- scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori;
- scioperi di qualsiasi natura anche se limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti dell'Appaltatore, salvo che non siano nazionali e di categoria;
- variazione dei prezzi delle materie prime da impiegare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, salvo quanto previsto dagli artt. 9, 60 e 120 del Codice.

In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto ad impegnarsi per ridurre gli effetti dannosi provocati a NUCLECO dall'evento/i di forza maggiore.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



Sinistri Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del Contratto si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, sono a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni a quanto oggetto di fornitura, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di quanto oggetto di fornitura o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

In caso di danni derivanti da cause di forza maggiore, ai fini del loro indennizzo, questi devono essere denunciati a NUCLECO per iscritto entro 5 (cinque) giorni dall'evento.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

5.6 REGISTRO DI CONTABILITÀ

Il registro di contabilità è aggiornato con cadenza mensile salvo quanto diversamente previsto nel contratto.

Le quantità annotate nei libretti di misura in conformità all'art. 5.3. sono trascritte sul registro di contabilità ed elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali.

Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione, le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

NUCLECO, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Qualora l'Appaltatore non firmi entro il termine suddetto, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove, per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, NUCLECO può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle prestazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

5.7 SITUAZIONI PROVVISORIE DI AVANZAMENTO

Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilità, NUCLECO predisponde ad ogni aggiornamento la situazione provvisoria progressiva avanzamento forniture. Dopo l'ultimazione delle forniture, si provvede all'ultimo aggiornamento del registro di contabilità, alla compilazione dell'ultima situazione provvisoria di avanzamento e si dà luogo dell'ultimo certificato di pagamento in acconto.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



5.7.1. Pagamenti in acconto

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6 del Codice, una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di NUCLECO del certificato di collaudo/accettazione definitiva, previa verifica dell'assenza di inadempienze contributive.

I pagamenti in acconto all'Appaltatore sono effettuati da NUCLECO solo in base alle risultanze dei certificati di pagamento per il 100% (cento per cento) a fronte di fatture nella misura del 99,5% (novantanove virgola cinque per cento) dell'importo del certificato.

L'emissione delle situazioni di avanzamento delle prestazioni e la liquidazione dei certificati di pagamento da parte di NUCLECO non possono mai valere come accettazione delle forniture né delle quantità registrate, facendo fede a tal fine solo le risultanze dell'accettazione definitiva/collaudo.

I pagamenti in acconto vengono effettuati, previa emissione della relativa fattura elettronica, con le modalità previste all'art. 5.8.5.

5.7.2. Anticipazioni

L'anticipazione dovuta ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice, calcolata esclusivamente sull'importo contrattuale, previa costituzione di garanzia fideiussoria, è corrisposta all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione del Contratto non proceda secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite, spettano a NUCLECO, gli interessi nella misura di legge.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto in corso d'esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice e dal Contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento, secondo la ripartizione delle prestazioni/quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.

5.7.3. Fatturazione e pagamenti

Prima dell'emissione di ogni fattura l'Appaltatore dovrà richiedere a NUCLECO il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da NUCLECO previo accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di legge.

Prima di effettuare il pagamento NUCLECO verificherà, inoltre, laddove applicabile, la corretta attuazione delle previsioni di cui all'art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019, sulla base degli esiti delle verifiche mensili di regolarità retributiva, contributiva e fiscale come indicato al precedente punto 2.3.3.

La modalità di fatturazione è esclusivamente quella elettronica e dovrà essere effettuata tramite il Sistema di interscambio (SDI) nel formato previsto per le Pubbliche Amministrazioni, indicando il codice univoco di competenza delle Unità Produttive destinatarie della prestazione/cessione. Prima dell'emissione della fattura l'Appaltatore dovrà richiedere a NUCLECO il codice univoco di pertinenza, il numero dell'Entrata Merci (EM), che rappresenta il "benestare alla fatturazione", da riportare nel campo "Causale".

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



I pagamenti delle fatture, salvo diversa motivata previsione contrattuale, saranno effettuati il trentesimo giorno successivo dal ricevimento della fattura elettronica, completa di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco, codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG ed eventuale CUP.

È esclusa la possibilità per l'Appaltatore di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito, salvo autorizzazione espressa di NUCLECO.

NUCLECO può detrarre dai pagamenti dovuti all'Appaltatore gli importi delle penali da quest'ultimo maturate.

5.7.4. Fatturazione e pagamento in caso di consorzi ordinari o RTI

In caso di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio, ciascun partecipante è tenuto a fatturare a NUCLECO i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al paragrafo 1.10.2. "Tracciabilità dei flussi finanziari", salvo il caso in cui il Consorzio sia dotato di personalità giuridica.

Le fatture emesse dalle singole partecipanti devono pervenire a NUCLECO opportunamente corredate del benessere dell'impresa mandataria.

5.8 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO - RISERVE

Qualora l'Appaltatore intenda far valere un fatto o una situazione verificatasi nel corso dell'esecuzione del Contratto, esso ha l'onere di darne immediata (e comunque non oltre il giorno successivo dal verificarsi dell'evento) comunicazione a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC) al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al fine di procedere alla constatazione in contraddittorio entro giorni cinque dalla scoperta del fatto o della situazione che si intende far valere.

L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata richiesta nei termini sopra richiamati.

L'Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nella esecuzione delle attività che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.

5.8.1. Forma e contenuto delle riserve

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite da NUCLECO, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, qualunque sia la contestazione o la riserva che l'Appaltatore iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. Le contestazioni dovranno essere formulate per iscritto al Direttore Esecuzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili all'Appaltatore.

All'atto della firma dell'ultimo avanzamento l'Appaltatore deve richiamare espressamente le riserve da lui sollevate nel corso di esecuzione del Contratto e non ancora risolte che intende mantenere.

Se l'Appaltatore sottoscrive l'ultimo aggiornamento senza richiamare le precedenti riserve o contestazioni, le stesse decadono.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute, oltre agli altri dati previsti dall'art. 7 dell'Allegato II.14 al Codice.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

5.9 GARANZIE

5.9.1. Garanzia Definitiva

All'atto della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore deve avere prestato una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, nella misura prevista dall'art. 117 del Codice e conforme agli "Schemi Tipo" di cui al comma 12 del citato art. 117.

Essa è costituita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle maggiori somme che NUCLECO avesse eventualmente pagato durante l'appalto rispetto alle risultanze della liquidazione finale a saldo e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall'Appaltatore.

In tutti i predetti casi NUCLECO ha diritto di disporre della garanzia e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all'Appaltatore, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione. NUCLECO potrà altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui NUCLECO si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

L'Appaltatore è altresì obbligato a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del contratto di appalto e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura in relazione all'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento sottoscritto da NUCLECO, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di collaudo/verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato di verifica di conformità.

Si applica l'art. 117 del Codice.

5.9.2. Garanzia ai fini dell'Anticipazione

L'erogazione dell'anticipazione, ove contrattualmente prevista ai sensi del precedente paragrafo 5.7.2 delle presenti Condizioni generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle forniture.

5.10 SPESE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE IMPOSTE

È a carico di NUCLECO l'IVA dovuta sui corrispettivi contrattuali.

Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, sono a carico dell'Appaltatore.

5.11 CONDIZIONI DI SPEDIZIONE, CONSEGNA E RICEZIONE

Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 5.11.3., le consegne, anche parziali, dovranno avvenire nelle date o entro le scadenze specificate nel Contratto.

Se nel Contratto non è indicato un termine preciso, ma è indicato solo un periodo di ultimazione della consegna, tale periodo decorre, alternativamente, dalla data in cui l'Appaltatore inizia a svolgere le attività contrattuali ovvero dalla data di sottoscrizione del Contratto, a seconda di quanto previsto da quest'ultimo.

Restano salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di collaudo/verifica di conformità.

Il collaudo/verifica di conformità non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che ad esso derivino per effetto dell'appalto e dalle leggi in vigore.

5.11.1. Trasferimento della proprietà e del rischio – ritiro materiali a carico NUCLECO

Ove non sia diversamente specificato nel Contratto, il passaggio di proprietà in capo a NUCLECO dei materiali/beni oggetto della fornitura, adeguatamente imballati in conformità al Contratto, avverrà a tutti gli effetti di legge, al momento del ritiro dei medesimi presso la località concordata o presso i magazzini, gli uffici e/o gli impianti di SOGIN dove opera la NUCLECO ovvero la sede Centrale di NUCLECO o il CIN. Resta inteso che, salvo diversamente disposto, lo scarico avverrà sotto la responsabilità e a spese dell'Appaltatore.

In ogni caso l'Appaltatore, fino al momento del trasferimento del rischio a NUCLECO, dovrà disporre di un'assicurazione che preveda una copertura adeguata dei materiali/beni e delle attrezzature.

5.11.2. Trasferimento della proprietà e del rischio - consegna dei materiali a carico dell'Appaltatore

Ove non sia diversamente specificato nel contratto, il passaggio di proprietà in capo a NUCLECO dei materiali, adeguatamente imballati in conformità al Contratto, avverrà a tutti gli effetti di legge, al momento della consegna a NUCLECO dei medesimi da parte dell'Appaltatore o del vettore da esso incaricato.

L'Appaltatore, con congruo anticipo rispetto alla data di spedizione della prima fornitura, deve consegnare a NUCLECO il "Piano e Programma di Trasporto", ove sono indicati i termini di approntamento al trasporto delle singole parti, o di tutta la fornitura relativa alla fase, nonché i termini di spedizione.

L'Appaltatore deve comunicare a NUCLECO le singole parti della fornitura pronte per la spedizione. La spedizione deve essere effettuata entro 10 (dieci) giorni dall'autorizzazione scritta di NUCLECO.

Quanto fa parte della fornitura deve essere opportunamente imballato ed approntato per la spedizione secondo la tecnica più aggiornata e con la cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del trasporto consigliano.

L'Appaltatore deve anche tener conto, all'atto dell'imballaggio, di temporanee esposizioni ad agenti atmosferici, sia durante il trasporto che a destinazione.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



All'atto della spedizione, l'Appaltatore deve inviare a NUCLECO 3 (tre) copie delle liste definitive di spedizione con l'elenco dettagliato del materiale contenuto in ciascun collo e l'indicazione esatta dei pesi netti e lordi e delle dimensioni di ciascun collo.

Ogni collo, ove applicabile, deve portare le eventuali marcature che sono comunicate da NUCLECO. Inoltre, ogni collo deve contenere, sia all'interno, sia in busta applicata esternamente, copia di dette liste, nonché copia dell'autorizzazione alla spedizione da parte di NUCLECO e del verbale di ispezione finale.

Le eventuali parti di ricambio devono essere imballate separatamente dal resto della fornitura indicando, sugli imballaggi, la dicitura "parti di ricambio" e devono essere corredate dalla documentazione indicata al precedente comma.

5.11.3. Spedizione

In mancanza di esplicita previsione, quanto forma oggetto del Contratto dovrà essere reso franco destino imballo compreso. In tal caso, le consegne dovranno essere effettuate nelle ore lavorative (orari NUCLECO) da lunedì a venerdì, con esclusione del sabato e giorni festivi, preavvertendo i destinatari con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni. L'Appaltatore non potrà effettuare spedizioni al di fuori delle modalità di cui sopra, salvo esplicita autorizzazione di NUCLECO. Le forniture giunte a destino saranno scaricate dal mezzo del trasportatore a cura NUCLECO se il relativo imballo consentirà lo scarico con normali mezzi meccanici di sollevamento (gru, autogrù, carrello a forche ecc.) senza che il personale NUCLECO debba salire sul mezzo del trasportatore. Ove l'imballo non consentisse lo scarico con tali mezzi meccanici di sollevamento, o laddove NUCLECO non avesse supporti per effettuare lo scarico, le merci dovranno essere poste a terra o su mezzi NUCLECO di trasporto interno, secondo le istruzioni degli incaricati NUCLECO, a cura e a spese del trasportatore. Salvo diversa pattuizione ed in espressa deroga all'art. 1510 del c.c., la consegna delle merci ordinate s'intenderà effettuata alla loro ricezione agli indirizzi precisati nel Contratto, a cura e a spese dell'Appaltatore. Qualora per la fornitura sia prevista l'assistenza alla posa in opera a cura dell'Appaltatore, la consegna s'intenderà effettuata al momento di ultimazione di tale posa in opera. Se nel Contratto è prevista la resa franco stabilimento dell'Appaltatore, le modalità di spedizione e/o trasporto saranno comunicate da NUCLECO ad avviso di merce pronta. In tal caso il prezzo della fornitura è comprensivo del carico sul mezzo di trasporto.

5.11.4. Deposito fiduciario

NUCLECO è in facoltà di differire la data entro la quale il Fornitore è tenuto alla consegna dei materiali/beni collaudati con esito favorevole, senza che, per i primi tre mesi, il Fornitore stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale. In ogni caso, i materiali/beni si intendono passati in proprietà del Committente e lasciati in deposito fiduciario al Fornitore all'atto della richiesta di differimento della consegna.

Ai fini del pagamento di tali materiali/beni, viene redatto apposito verbale di avvenuto passaggio di proprietà dei materiali/beni stessi a NUCLECO e di deposito fiduciario al Fornitore. Il pagamento non può superare la misura del 70% dell'importo complessivo della fornitura e comunque viene stabilito nel Contratto.

L'avvenuto passaggio di proprietà non vale, in nessun caso, a liberare il Fornitore dagli adempimenti relativi alla consegna della fornitura, né dagli altri obblighi derivanti dal Contratto.

È onere del Fornitore provvedere alla stipula di adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al magazzinaggio.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



I materiali/beni lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente dai beni appartenenti al Fornitore o a terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura «Proprietà NUCLECO». Il Fornitore risponde della buona conservazione dei materiali/beni per l'intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni od altri eventi simili, il Fornitore deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile.

Il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate per tenere sotto controllo la verifica, l'immagazzinamento e la conservazione di suddetti beni. È facoltà del Committente di procedere a verifiche periodiche per il riscontro qualitativo e quantitativo dei suddetti beni.

Nel Contratto possono essere previste ulteriori ipotesi di responsabilità a carico del Fornitore.

5.11.5. Scarico in cantiere

L'Appaltatore deve effettuare, all'atto del ricevimento in cantiere dei materiali/beni, una ispezione al fine di accertare l'assenza di danneggiamenti, la presenza della documentazione prescritta, ivi incluse le istruzioni di conservazione, e la rispondenza dei materiali/beni ricevuti alla suddetta documentazione.

NUCLECO, comunque, si riserva di richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di prove e/o controlli, atti a verificare che le attività di conservazione e di trasporto, dal collaudo in officina all'arrivo in cantiere, non abbiano danneggiato la fornitura.

Lo scarico nel cantiere di quanto fa parte della fornitura viene eseguito a cura e spese del Fornitore e sotto la sua esclusiva responsabilità; l'Appaltatore sotto la sua direzione e responsabilità può avvalersi dei mezzi di sollevamento della NUCLECO, ove esistenti e previa autorizzazione scritta della NUCLECO stessa.

5.12 DOCUMENTAZIONE FINALE

L'Appaltatore prima del termine effettivo di consegna dovrà fornire:

- a) tutta la documentazione tecnica "Come costruito";
- b) le specifiche tecniche e la documentazione certificativa (certificati dei materiali e/o la loro composizione chimica, le caratteristiche meccaniche, i trattamenti termici, le prove distruttive e non distruttive e quant'altro necessario);
- c) le specifiche relative alle prove di funzionamento, le prescrizioni per i collaudi del macchinario e le apparecchiature principali e quanto altro necessario per un eventuale avviamento, la manutenzione e la messa in sicurezza. Tutto quanto sopra indicato dovrà essere fornito conformemente a quanto prescritto da NUCLECO nella documentazione di gara. L'Appaltatore dovrà rimettere due mesi prima del termine effettivo di consegna 5 copie dei manuali di istruzioni, contenenti le disposizioni generali e particolari di esercizio e di manutenzione dei beni oggetto del Contratto, corredati da disegni e schemi in modo da costituire un complesso organico e completo di informazioni inerenti alle apparecchiature e/o macchinari oggetto del Contratto.

5.13 VERIFICA DI CONFORMITA'/COLLAUDO DEI BENI

Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al DEC.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



Compatibilmente con la natura delle forniture oggetto del Contratto, dopo che è stata constatata l'avvenuta ultimazione delle stesse, l'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Contratto.

La verifica di conformità è regolata dall'art. 116 e dall'allegato II.14 del Codice e ha luogo entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni e verrà condotta nel corso dell'esecuzione del Contratto quando per la natura delle prestazioni oggetto di affidamento sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale e quando trattasi di prestazioni periodiche.

La verifica di conformità è effettuata in contraddittorio con l'Appaltatore dal Direttore Esecuzione ovvero da incaricati NUCLECO, attraverso accertamenti e riscontri che il Direttore Esecuzione ovvero il soggetto incaricato ritenga necessario e conclusa entro 30(trenta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento effettuato in contraddittorio con l'Appaltatore. I beni, forniti ed eventualmente messi in opera in conformità alle pattuizioni contrattuali e a regola d'arte, devono presentare i requisiti richiesti dalla documentazione contrattuale, ovvero essere conformi a eventuali campioni esibiti ed accettati da NUCLECO. NUCLECO verifica altresì la sussistenza di tutte le certificazioni di conformità relative alla fornitura effettuata.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

L'Appaltatore a proprie spese deve mettere a disposizione di NUCLECO eventuali mezzi necessari per l'effettuazione della verifica.

Le operazioni di verifica di conformità comprendono altresì tutte le prove, le verifiche contabili, tecniche ed amministrative previste dalle normative di settore, nonché la verifica della emissione formale di tutta la documentazione anche in versione "come costruito", completa delle certificazioni dei controlli e collaudi effettuati (ivi compreso il dossier certificativo finale) attinenti alla fornitura realizzata, laddove previsto.

Il soggetto che procede alla verifica indica se le prestazioni sono o meno collaudabili. In presenza di difetti e/o mancanze di lieve entità viene assegnato all'Appaltatore un termine congruo per adempiere. Il soggetto incaricato della verifica di conformità/collauda rilascia il certificato quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Salvo quanto previsto al precedente par. 5.11.4, l'avvenuto collaudo dei beni non comporta il trasferimento di proprietà a NUCLECO se non quando gli stessi siano stati anche consegnati e accettati.

5.14 ISPEZIONI TEST E VERIFICHE

Qualora contrattualmente previsto, le ispezioni, i collaudi e/o i controlli avverranno secondo le modalità di seguito riportate.

Fermo restando il diritto di NUCLECO di procedere a ispezioni, l'Appaltatore è tenuto a eseguire a proprie spese tutti i collaudi e le ispezioni concordati e/o previsti dalle leggi e dalle prescrizioni amministrative applicabili.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a NUCLECO la data in cui saranno condotti tali controlli con un preavviso minimo di cinque giorni. Analogamente, l'Appaltatore dovrà, altresì, comunicare a NUCLECO gli esiti delle verifiche e dei controlli eseguiti e riportati negli appositi verbali o certificati, anche se eseguiti in presenza di personale NUCLECO.

Nei casi in cui siano previsti ispezioni e collaudi preventivi, l'Appaltatore non potrà avviare le fasi di produzione, costruzione o assemblaggio né spedire materiali prima che le ispezioni e verifiche siano state completati con esito favorevole.

NUCLECO si riserva di effettuare verifiche o ispezioni aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste, qualora lo ritenga necessario. In caso di esito positivo dei collaudi, i relativi costi supplementari saranno sostenuti da parte di NUCLECO; in caso di esito negativo, i costi supplementari saranno a carico dell'Appaltatore.

L'esito positivo di ispezioni, collaudi e controlli non implica l'automatica accettazione di quanto contrattualmente previsto, né esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità.

La mancata presentazione di un reclamo da parte di NUCLECO in merito alla prestazione dei servizi contrattuali, anche in seguito alle ispezioni e ai collaudi suddetti, non costituisce una limitazione delle responsabilità dell'Appaltatore, qualora non adempia ai propri obblighi contrattuali, anche se la mancata presentazione viene accertata in una data successiva.

Qualora le verifiche e controlli evidenzino violazioni delle disposizioni contrattuali, NUCLECO richiederà la sostituzione o il ripristino dei prodotti senza alcun costo a carico di NUCLECO.

In nessun caso la durata e i metodi impiegati per condurre le verifiche potranno essere invocati dall'Appaltatore come una giustificazione o un motivo per posticipare la data di consegna indicata nel Contratto.

6 GARANZIE SULLE FORNITURE

6.1 GARANZIA E SUA DURATA

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, l'Appaltatore è tenuto a garantire che i beni forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi ai requisiti contrattuali, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inadatti all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento dei beni oggetto della fornitura per la durata di due anni dalla data della consegna dell'ultima partita, oppure dalla data della verifica di conformità dell'ultima partita, qualora abbia luogo successivamente alla consegna.

La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento deve essere effettuata da NUCLECO entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto loro accertamento. Dalla data del ricevimento della denuncia, l'appaltatore ha 8 (otto) giorni per svolgere eventuali verifiche e 15 (quindici) giorni per formulare eventuali eccezioni.

La durata della garanzia è prorogata in misura pari al periodo di tempo compreso tra la data di denuncia da parte di NUCLECO di eventuali vizi e difetti o del cattivo funzionamento del materiale oggetto della fornitura e quella di consegna dei materiali riparati o allestiti in sostituzione.

6.2 GARANZIE SULLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore garantisce che le prestazioni oggetto del Contratto siano rispondenti a quanto precisato nel Contratto stesso e nei documenti correlati.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



Qualora il termine di ultimazione sia stato prorogato per cause non imputabili all'Appaltatore (magazzinaggi, sospensioni, ritardato inizio del montaggio, modifiche al programma cronologico ecc.), il periodo di garanzia decorre comunque dal termine effettivo di ultimazione.

La rispondenza di quanto fornito ai requisiti contrattuali è verificata mediante la prova di collaudo/verifica di conformità. Pertanto, le parti devono concordare in tempo utile metodi e sistemi da adottare nella prova di collaudo. Se la prova di collaudo dà esito favorevole, viene redatto, congiuntamente, un apposito verbale di collaudo; se invece, da tale prova risultasse che non tutti i suddetti requisiti sono soddisfatti, anche di ciò viene redatto verbale e l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire nel periodo di tempo in cui il macchinario/materiale/bene fornito è reso disponibile da parte di NUCLECO, qualsiasi modifica necessaria a renderlo atto a soddisfare i requisiti richiesti. NUCLECO, in relazione all'entità delle modifiche, assegna all'Appaltatore il periodo per l'effettuazione delle modifiche stesse. Se, trascorso tale periodo, le prestazioni della fornitura non sono state riportate ai valori di garanzia, viene redatto un apposito verbale di collaudo e si applicano le penalità previste dal Contratto.

Tutte le spese, incluse quelle relative alle eventuali modifiche che, per effetto di quanto sopra, fosse necessario apportare ai macchinari/beni/materiali forniti, sono a carico dell'Appaltatore.

Qualora, durante il periodo di garanzia, la fornitura oggetto del Contratto non dovesse mantenere le prestazioni riscontrate nella prova di collaudo, salvo i casi di non corretto esercizio e di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali del macchinario, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tempestivamente nel periodo di tempo in cui il macchinario è reso disponibile da NUCLECO, qualsiasi modifica necessaria a ripristinare le suddette caratteristiche e prestazioni.

6.3 GARANZIE SUL MACCHINARIO

L'Appaltatore garantisce la buona qualità dei materiali impiegati nella costruzione e nel montaggio nonché la corretta progettazione e la buona lavorazione di quanto costituisce oggetto del Contratto nel suo insieme ed in tutte le sue parti componenti.

Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore si impegna ad eseguire prontamente tutte le operazioni necessarie per smontare, riparare e rimontare, o fornire a nuovo in opera, se necessario, e collaudare, quelle parti che si manifestassero difettose per cattiva qualità di materiale o di lavorazione o per errata progettazione.

Per tutte le parti che siano state sostituite, riparate o comunque direttamente o indirettamente influenzate da tali operazioni, il periodo di garanzia si estende di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data del termine di ultimazione della riparazione, sostituzione o modifica.

Resta escluso ogni obbligo dell'Appaltatore per normale usura, errori di manovra, sovraccarico, prestazioni e sollecitazioni non rientranti nei limiti contrattuali, riconosciute cause di forza maggiore.

Tutte le spese, ivi incluse quelle relative alle eventuali varianti che per effetto di quanto sopra fosse necessario apportare ai macchinari/beni/materiali forniti, sono a carico dell'Appaltatore.

7 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

7.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1.1. Risoluzione del Contratto

La risoluzione è regolata dall'art. 122 del Codice e dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#) del Codice.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



- I. Ai fini del comma 3 del predetto art. 122 del Codice, rientrano tra le fattispecie di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, le seguenti: frode nell'esecuzione del Contratto;
- II. grave inadempimento alle disposizioni impartite da NUCLECO, dal RUP, dal DEC o dal Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) riguardo ai modi e tempi di esecuzione;
- III. inadempienza accertata alle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- IV. grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; in tal caso la violazione comporta anche la revoca dell'autorizzazione al subappalto;
- V. violazione delle prescrizioni di cui all'art. 119 del Codice;
- VI. inadempimento alle prescrizioni riguardanti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VII. qualora le verifiche effettuate, anche in fase di esecuzione del lavoro, sulle dichiarazioni fornite dal contraente ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo allegato n. XVII, dovessero dare esito negativo, evidenziando la presenza di dichiarazioni mendaci;
- VIII. nei casi di violazione grave da parte dell'Appaltatore, dei subappaltatori e subaffidatari del Modello di Organizzazione gestione e controllo di NUCLECO, ex D.Lgs. 231/2001, comprensivo del Codice etico e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

7.1.2. Diffida ad adempiere

In caso di ritardo nell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, rispetto al programma cronologico, come eventualmente modificato in sede contrattuale, o alle obbligazioni contrattuali, ovvero ancora alle disposizioni impartite da NUCLECO o suoi incaricati, NUCLECO si riserva in ogni caso il diritto di applicare l'art. 1454 del Codice Civile, diffidando espressamente per iscritto l'Appaltatore medesimo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà senz'altro risolto.

7.1.3. Effetti della risoluzione

Avvenuta la risoluzione del Contratto ai sensi del presente paragrafo, NUCLECO comunica per iscritto all'Appaltatore, con un preavviso di venti giorni, la data in cui devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato di consistenza delle forniture già eseguite, l'inventario dei materiali, dei macchinari e mezzi d'opera che NUCLECO intende rilevare e la relativa presa in consegna.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che NUCLECO non intenda utilizzare. Qualora l'Appaltatore, nonostante le disposizioni impartite da NUCLECO, non ottemperi all'obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà, a tali adempimenti provvederà direttamente NUCLECO, addebitando all'Appaltatore medesimo i relativi costi ed oneri.

A decorrere dalla data di intervenuta risoluzione, l'Appaltatore è obbligato ad interrompere le attività oggetto di affidamento. In ogni caso, le attività saranno, comunque, considerate interrotte a partire da tale data.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



NUCLECO riconoscerà all'Appaltatore il corrispettivo per le attività effettivamente eseguite e debitamente documentate fino a tale momento.

Resta salvo, in ogni caso, per NUCLECO, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto.

Resta inteso che l'eventuale riconoscimento o corresponsione all'Appaltatore di alcune delle somme di cui ai commi precedenti non comporta, in ogni caso, per NUCLECO alcuna rinuncia di sorta al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trovano applicazione il disposto dell'art. 122 del Codice e, in subordine, le disposizioni generali in tema di obbligazioni e contratti contenute nel Codice civile.

7.2 RECESSO DAL CONTRATTO

7.2.1. Recesso ordinario

NUCLECO, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei servizi, può recedere unilateralmente dal Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del Codice, previo il pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1 del predetto articolo.

L'Appaltatore può invece recedere dal Contratto solo quando si verificano le condizioni e le circostanze espressamente previste nel Contratto medesimo, ovvero nelle presenti condizioni generali, entro i limiti e secondo le modalità stabilite.

L'esercizio del diritto di recesso è notificato a mezzo PEC alla controparte con un preavviso di almeno venti giorni.

NUCLECO decide immediatamente quali attività e/o parti di esse devono essere completate e quali interrotte al fine di ripristinare le aree operative entro il termine di tempo prescritto da NUCLECO medesima.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dalle aree operative i materiali non accettati dal Direttore Esecuzione e deve mettere i magazzini e le aree operative a disposizione di NUCLECO nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

NUCLECO procederà al pagamento delle attività eseguite o delle forniture complementari eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'importo netto dei servizi eseguiti. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati da NUCLECO prima della comunicazione di recesso di cui sopra.

Tale indennizzo onnicomprensivo e forfettario si intende corrisposto a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell'Appaltatore, senza che questi possa domandare altro compenso o indennizzo, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile ovvero per qualsiasi causa o titolo o ragione.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



7.3 IPOTESI DI FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI DELL'APPALTATORE

In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, NUCLECO deve acquisire l'autorizzazione del giudice delegato, o altra autorità giudiziaria competente, alla prosecuzione del rapporto contrattuale. In assenza, NUCLECO ai sensi del combinato disposto del comma 1, 2 e 4 dell'art. 124 del Codice deve risolvere il Contratto e procedere allo scorrimento in graduatoria.

Nel caso di mancata prosecuzione del rapporto contrattuale, con apposita comunicazione NUCLECO fissa il giorno in cui devono avvenire le operazioni di consegna.

La consegna ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento della fornitura

Nel caso in cui il curatore o il commissario non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, NUCLECO ha la facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato, con spese a carico dell'Appaltatore.

Avvenuta la consegna, si dà corso alla compilazione a norma del paragrafo 3.13

Le prestazioni, anche se non finite, ma eseguite regolarmente, sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali.

Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato d'accordo con il curatore o commissario.

7.4 CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi.

Il mancato rispetto del divieto di cui al paragrafo precedente legittimerà NUCLECO alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice, facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.9 e salvo il maggiore danno.

7.5 CESSIONE DEL CREDITO

Si applica quanto disposto all'art. 120, comma 12, del Codice e dalle norme ivi richiamate.

8 ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE

8.1 ACCORDO BONARIO

Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 211 e 212 del Codice. Non è, invece, ammesso l'arbitrato di cui all'art. 213 del Codice, salvo diversa espressa indicazione del Contratto.

8.2 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, derivanti da o connesse con l'applicazione, l'esecuzione, l'interpretazione e la validità del Contratto, saranno deferite alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziale Italiana e segnatamente, in deroga all'art. 19 del c.p.c., ai sensi dell'art. 28 del c.p.c. medesimo, alla competenza del Foro di Roma, salvo che non sia diversamente indicato nel Contratto.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 08



9 TRATTAMENTO DATI DELL'APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, i dati personali dell’interessato verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla citata normativa e tutelando la riservatezza tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR sopra citato, viene pertanto fornita all’interessato completa informativa sul trattamento di dati personali. Tale informativa è presente sul Sito Web aziendale, www.nucleco.it, sotto la voce “DIVENTA NOSTRO FORNITORE”, al seguente link: “Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - Fornitori”.

NUCLECO applica l’art. 20 del Codice.

DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni generali, che richiamate in allegato al relativo contratto di appalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.